



FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 13/24

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Regionale Lombardia FidseSM 2024", svoltasi al Palaborsani - Castellanza (VA) in data 12 maggio 2024;
- Rilevato** che il Direttore di Gara veniva informato dal Coordinatore del Settore Arbitrale Federale, Sig. Roberto Ottavio Capelli, che lo stesso aveva sorpreso i seguenti giudici di gara:
Palumbo Roberto – tess 203128753
Mariani Francesca tess 220131208
Idotta Emanuela Luana – tess 203058494
Altomare Alberto – tess 203006110
con il proprio cellulare in mano; gli stessi, in presenza del Direttore di gara e del sig. Capelli ammettevano la circostanza. Nell'occasione veniva ricordato loro che durante il briefing pre-gara viene sempre sottolineato il divieto dell'utilizzo del cellulare da parte degli Ufficiali di gara, senza la preventiva l'autorizzazione del Direttore di gara; il giudice Mariani Francesca si giustificava ammettendo di essere arrivata in ritardo al briefing pre-gara e di non aver quindi recepito le direttive;
- Considerato** che il comportamento degli Ufficiali di Gara Palumbo Roberto – tess 203128753, Mariani Francesca tess 220131208, Idotta Emanuela Luana – tess 203058494 e Altomare Alberto – tess 203006110 contravviene a quanto disposto dagli 10 comma 4 e 10.1.7 comma 12 del RASF - Parte Tecnica Generale;
- preso atto** che il giudice Mariani Francesca giustificava l'ignoranza delle norme sull'utilizzo del cellulare, con la mancata partecipazione al briefing pre-gara, che di fatto le impediva di riceverle; la stessa avrebbe dovuto essere comunque a conoscenza del divieto imposto dai Regolamenti Federali, a maggior ragione per il ruolo ricoperto nell'ambito federale;
- Considerato** quindi che il comportamento del giudice Mariani Francesca contravviene a quanto previsto dall'art. 10 del Rasf- Parte tecnica Generale, che nell'introduzione, testualmente recita: "tutti gli Ufficiali di gara devono conoscere perfettamente il Regolamento del Settore Arbitrale Federale ed il presente Regolamento...." e ancora: "gli Ufficiali di gara devono presentarsi al Direttore di Gara per l'accredito almeno 30 minuti prima dell'inizio della competizione o dell'orario indicato nella convocazione..." e a quanto previsto dall'art 10 comma 5 del Regolamento del Settore Arbitrale federale che testualmente recita: "gli UDG non possono invocare a nessun effetto l'ignoranza dei regolamenti federali. Essi devono essere a conoscenza dello Statuto Fids, del Regolamento organico, del presente Regolamento del Saf, del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale, del Codice di Comportamento sportivo del Coni e di ogni altra normativa presupposta o richiamata che regoli materie pertinenti alle loro funzioni";



Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

Di infliggere agli Ufficiali di gara Ufficiali di Gara Palumbo Roberto – tess 203128753, Idotta Emanuela Luana – tess 203058494 e Altomare Alberto – tess 203006110, la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre;
all'Ufficiale di gara Mariani Francesca tess 220131208 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi quattro.

Roma, 15 maggio 2024

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli